

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

PROVINCIA DI UDINE

**COMUNE DI
MUZZANA DEL TURGNANO**



**REGOLAMENTO COMUNALE
PER IL TAGLIO DELLA LEGNA DA ARDE
IN TONDELLO**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL C.C. NR. 12 DEL 27.02.1997

REGOLAMENTO PER IL TAGLIO DI LEGNA DA ARDERE IN TONDELLO

Premessa

È tradizione che l'Amministrazione Comunale offra la possibilità a tutte le famiglie residenti di procurare per il proprio fabbisogno domestico, una quantità di legna da ardere in tondello proveniente dal taglio di una particella del bosco soggetto ad uso civico (Baredi-Selva di Arvonchi).

Il presente regolamento vuole offrire la possibilità alle famiglie residenti che faranno richiesta (assegnatari) di eseguire i necessari lavori di taglio, esbosco e trasporto di tutta la legna loro assegnata tutelando il diritto di ogni altro nucleo familiare residente (acquirente) di comprare direttamente dall'Amministrazione Comunale una limitata quantità di legna da ardere tagliata.

Il criterio fondamentale del presente regolamento si basa sulla vendita al cittadino richiedente (assegnatario) di metà della legna 'in piedi' presente sulla superficie assegnatagli ad un pezzo congruo stabilito dall'Amministrazione Comunale e sul connesso impiego da parte dell'assegnatario stesso ad eseguire i lavori di taglio, accatastamento, esbosco e trasporto della rimanente metà sulla base di un compenso stabilito e corrisposto dall'Amministrazione Comunale.

Quest'ultima metà del materiale tagliato sarà quella posta in vendita dall'Amministrazione Comunale agli altri cittadini interessati all'acquisto (acquirenti).

In ogni caso i lavori previsti dal presente regolamento si conformeranno alle direttive previste dal professionista incaricato al progetto di taglio ed alle norme stabilite dall'Ispettore Ripartimentale competente.

Gli elementi variabili individuati dal presente regolamento saranno stabiliti per ogni annata da apposita delibera giunta.

Art. 1

Per materiale legnoso si intende la parte cedua del bosco, con esclusione delle piante contrassegnate dal professionista incaricato alla redazione del progetto di taglio.

La determinazione della massa ai fini della suddivisione e della vendita si intende quella pesata subito dopo l'esbosco.

Art. 2

Ai fini dell'assegnazione dei lavori la particella ammessa al taglio viene suddivisa in subparticelle (di seguito chiamati lotti) aventi tutte approssimativamente uguale massa legnosa e corrispondente a circa il doppio della quantità prevista per il fabbisogno familiare, compatibilmente con la perimetrazione del lotto. Detti lotti verranno tracciati mediante picchettatura o pitturazioni dal personale del Comune che potranno essere rimossi solo dallo stesso personale.

Art. 3

I cittadini richiedenti (assegnatari) dovranno, eseguire sul lotto loro assegnato i lavori di taglio, accatastamento, esbosco, trasporto e scarico. Verrà conseguentemente corrisposto loro un compenso rapportato alla quantità di legna che gli stessi conferiranno all'Amministrazione Comunale.

Art. 4

Sarà cura dell'Amministrazione Comunale informare la cittadinanza mediante avvisi del Sindaco esposti presso la sede municipale e presso i locali pubblici dei tempi e delle modalità richiesti per la prenotazione dell'assegnazione.

Ogni cittadino potrà richiedere l'assegnazione di più lotti.

Le modalità di assegnazione sono previste dal successivo art. 5.

In ogni caso il cittadino richiedente (rappresentante unico del proprio nucleo familiare) all'atto della richiesta libera l'Amministrazione Comunale ed eventuali danni a persone e cose derivanti dai lavori richiesti e si impegna a prendere visione danni a persone e cose derivanti dai lavori richiesti e si impegna a prendere

visione e sottostare al presente regolamento. Pertanto ad ogni cittadino che faccia richiesta, deve essere consegnata copia del presente regolamento.

Art. 5

La vendita della legna 'in piedi' ed i connessi lavori saranno assegnati a coloro che avranno presentato domanda entro i tempi previsti dall'avviso del Sindaco. In ogni caso l'assegnazione dei lotti sarà effettuata mediante sorteggio fra coloro che avranno presentato regolare domanda.

Se il numero dei lotti sarà superiore a quello dei richiedenti si assegnerà, sorteggiando, un lotto a ciascun richiedente mentre la rimanenza sarà assegnata a sorte fra coloro che avranno dato la disponibilità all'assegnazione di più lotti.

Eventuali lotti non assegnati potranno venir banditi con successivo avviso.

Il sorteggio sarà disciplinato dallo stesso avviso del Sindaco.

Sarà compito di ogni richiedente informarsi presso gli uffici comunali del lotto assegnatoli.

Art. 6

La consegna dei lavori degli assegnatari verrà eseguita entro la data riportata sull'avviso di prenotazione al taglio/vendita.

L'assegnatario del lotto si impegnerà a prenderne possesso entro tale data.

Art. 7

I lavori di taglio ed accatastamento potranno iniziare dopo il 1° ottobre e dovranno essere ultimati entro il 15 aprile immediatamente successivo all'assegnazione (regolamento unico di adeguamento alla L.R. 8 aprile 1982, n. 22, art. 11).

È prevista una penale di L. 50.000 per ogni giorno di ritardo.

Art. 8

Dal taglio dovranno essere preservate tutte le matricine contrassegnate con tinta bianca lungo la circonferenza del fusto all'altezza di 130 cm circa.

Le fasce perimetrali esterne del bosco, laddove le piante non saranno state contrassegnate con il raffietto, dovranno essere integralmente risparmiate al taglio, compresa la vegetazione arbustiva; sarà ammesso tuttavia il taglio di eventuali piante secche presenti all'interno della fascia di rispetto.

Art. 9

Il taglio deve essere eseguito a regola d'arte con ferri ben taglienti, rasente al colletto, a superficie liscia ed inclinata senza lacerarne la corteccia. In mancanza di tale osservanza, si è stabilita una penalità di L. 5.000 per ogni ceppaia mal tagliata, con un minimo in ogni caso di L. 10.000 ed il rigoverno delle stesse.

Il taglio del legname da brucio dovrà essere effettuato in pezzi di lunghezza compresa fra 170 e 190 cm.

Per le pezzature più grosse (diametro superiore a 20 cm) l'assegnatario deve ridurre il peso (lunghezza inferiore o spaccatura) per agevolare le operazioni di carico e scarico.

Art. 10

L'accatastamento di tutta la legna tagliata dovrà avvenire in un'unica zona all'interno del lotto assegnato in modo ordinato e tale da facilitare la successiva operazione di esbosco.

Dovranno essere accatastati tutti i pezzi aventi diametro superiore a 3 cm.

Una volta completato il lavoro di accatastamento, il personale comunale provvederà alla marcatura delle cataste.

Art. 11

Eventuali tronchi giudicati "da lavoro" dovranno essere abbattuti e preparati dall'assegnatario, sempre a proprie spese, secondo i criteri e le misure impartite dagli incaricati. Per esse l'assegnatario è esentato dai lavori di caricamento ed esbosco che rimarranno a carico dell'Amministrazione Comunale.

Il peso del legno da lavoro è scorporato da tutti i conteggi di suddivisione e vendita.

Art. 12

Durante i lavori e alla fine degli stessi, gli Agenti Forestali giurisdizionalmente competenti, procederanno alla presenza dell'assegnatario e degli incaricati dell'Amministrazione Comunale al minuzioso rilevamento

dei danni eventualmente arrecati al bosco, con la marcazione per quanto possibile e del rilevamento stesso di segno a vernice indelebile, picchettazioni o altro. Di tale rilevamento sarà redatto apposito verbale da sottoscrivere dai presenti. Per infrazioni alle leggi ed ai regolamenti in vigore, gli Agenti Forestali daranno corso ai provvedimenti contravvenzionali.

Il trasgressore oltre al pagamento delle sanzioni previste, non verrà ammesso all'assegnazione di alcun lavoro (sveglio, secco, tondello) per la successiva annata.

Art. 13

Prima dell'esbosco non è consentito l'accesso alla particella con alcun mezzo motorizzato di trasporto o caricamento.

Art. 14

I lavori di esbosco potranno iniziare dopo il 1° luglio e dovranno essere completati entro quattro settimane dall'inizio e comunque non oltre il 31 agosto immediatamente successivo.

Le suddette date vengono stabilite dall'A.C. con l'avviso di prenotazione all'acquisto (art. 17).

È prevista una penale di L. 30.000 per ogni giorno di ritardo nel completamento dell'esbosco.

In ogni caso si procederà all'esbosco solo quando l'umidità del terreno sarà tale da evitare la formazione di carreggiate. Il peso di ogni trasporto comunque deve essere tale da evitare la formazione delle suddette carreggiate.

Art. 15

L'assegnazione delle cimate, che sulla base delle consuetudini viene assegnata gratuitamente, potrà avvenire solo dopo il completamento dell'esbosco.

Non ci sarà preferenza per coloro che hanno eseguito il taglio.

L'assegnazione delle cimate avverrà su prenotazione stabilita mediante avviso contestuale a quello di vendita della legna (art. 17).

L'estensione del lotto di cimata sarà stabilito in base alle richieste pervenute.

Art. 16

La pesatura deve essere effettuata su tutto il materiale tagliato. Le operazioni di pesatura sono a carico dell'Amministrazione Comunale.

La metà del legname di competenza del Comune dovrà essere scaricata ed accatastata in modo ordinato nel luogo indicato dal personale comunale.

L'assortimento (composizione e pezzatura) del materiale consegnato all'A.C. dovrà essere lo stesso di quello ritirato dall'assegnatario.

Sono ammesse ulteriori vendite all'assegnatario solo qualora la suddivisione del peso non fosse perfetta (massimo due quintali). Il prezzo è quello di vendita prevista per gli altri acquirenti.

Art. 17

Prima dell'inizio dell'esbosco sarà cura dell'Amministrazione Comunale informare la popolazione mediante avviso pubblico della possibilità di prenotazione all'acquisto della legna tagliata e all'assegnazione delle cimate.

Il prezzo di vendita sarà stabilito dall'A.C. in base al mercato.

Avranno priorità le prenotazioni effettuate dalle famiglie che non sono state assegnatarie e che hanno presentato domanda entro i termini previsti dall'avviso.

Eventuali eccedenze di legna tagliata potranno essere vendute anche a coloro che avevano partecipato al taglio ed ai ritardatari nelle prenotazioni.

Art. 18

Le consegne della legna in vendita avranno inizio immediatamente dopo il completamento dell'esbosco.

Ogni acquirente provvederà a proprie spese al caricamento del legname secondo le prescrizioni impartite dal personale del Comune.

Art. 19

Tutti i lavori di taglio, accatastamento e trasporto devono essere eseguiti nel rispetto delle norme anti-infortunistiche vigenti (uso di casco, guanti, tuta antitaglio, scarponi, ecc.). L'Amministrazione Comunale si

intende libera da ogni responsabilità per il mancato utilizzo di regolare attrezzatura e per eventuali danni arrecati a persone e cose.

Art. 20

Il pagamento della legna venduta agli acquirenti non assegnatari, avverrà mediante bollettino redatto dal personale del Comune.

Art. 21

La corresponsione di cui all'art. 3 verrà effettuata con i tempi e le modalità previsti dall'Amministrazione Comunale.